
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Costituzione in giudizio dell'appellante con la copia dell'atto di impugnazione notificato alla controparte: mera irregolarità

La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anziché l'originale, dell'atto di impugnazione notificato alla controparte, costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l'improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilità, dall'art. 348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.10.2015, n. 19901

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c..

Osserva il Ministero ricorrente che l'orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale sarebbe in contrasto con la giurisprudenza successiva, ed anche precedente, che ha affermato principi opposti.

Il motivo in esame richiama numerose pronunce di legittimità - fra cui la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864, delle Sezioni Unite di questa Corte - le quali, sulla base del richiamo all'art. 165 cod. proc. civ., hanno stabilito che se la causa viene iscritta a ruolo tramite velina, i controlli sulla regolarità degli atti saranno compiuti dal cancelliere nel momento dell'inserimento dell'originale dell'atto nel fascicolo; sicchè nessuna illegittimità deriva in primo grado, e nessuna improcedibilità dell'appello, in caso di costituzione col deposito della velina.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio.

Rileva la parte ricorrente che la decisione del Tribunale sarebbe stata assunta sulla scia di un orientamento minoritario anche all'interno dello stesso Tribunale reggino, per cui sarebbe stato leso il principio dell'affidamento da riporre nella stabilità delle decisioni giurisprudenziali.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 165, 347 e 348 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost..

Sulla base del parametro costituzionale, infatti, dovrebbe essere riconosciuto il prevalente diritto delle parti ad ottenere una pronuncia definendo nel merito il contenzioso, piuttosto che sacrificare il diritto di difesa in nome di un orientamento destinato a garantire solo un'apparente maggiore celerità dei giudizi. Il principio di conservazione degli atti processuali dovrebbe imporre di accogliere l'interpretazione opposta rispetto a quella del Tribunale.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4.1. La tesi accolta dal Tribunale di xxxx è smentita dall'ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto di impugnazione notificato alla controparte, costituisce una mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando nessuna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta; pertanto, è da escludere che detta irregolarità possa comportare l'improcedibilità del gravame, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, previste tassativamente, quali cause d'improcedibilità, dall'art. 348 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (v., tra le altre, l'ordinanza 29 luglio 2009, n. 17666, le sentenze 17 novembre 2010, n. 23192, 8 maggio 2012, n. 6912, e l'ordinanza 16 dicembre 2014, n. 26437).

Tali pronunce, infatti, hanno ricordato che la modifica dell'art. 348 cod. proc. civ. introdotta dalla L. n. 353 del 1990 ha limitato l'improcedibilità dell'appello al solo caso della mancata costituzione nei termini.

E' appena il caso di rilevare, poi, che la sentenza n. 18009 del 2008 di questa Corte è stata impropriamente richiamata dal Tribunale reggino, perchè essa era chiamata a risolvere un caso diverso da quello odierno, e cioè quello del deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte.

4.2. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo e del terzo, che rimangono assorbiti.

5. L'accoglimento del ricorso del xxxxxxxx della difesa impone a questa Corte di tenere presente che xxxx pur non avendo proposto un ricorso incidentale, ha tuttavia avanzato una propria censura alla sentenza impugnata, rilevando che essa non avrebbe provveduto su di una ulteriore questione, proposta in questa sede, e cioè che il Ministero avrebbe promosso il giudizio di appello senza produrre la procura originale per quel grado di giudizio.

Si rileva, al riguardo, che tale osservazione è priva di ogni fondamento, giacchè la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che l'iniziativa giudiziaria dell'Avvocatura dello Stato richiede il consenso dell'Amministrazione rappresentata solo ai fini del rapporto interno, perchè lo ius postulandi dell'Avvocatura non ha bisogno di un conferimento della procura alle liti (v. la sentenza 15 novembre 2005, n. 23020, delle Sezioni Unite e la sentenza 22 aprile 2008, n. 10374).

6. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, il quale deciderà attenendosi al principio di diritto sopra richiamato. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.